

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E INTERNI

37.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 5 APRILE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SILVANO LABRIOLA

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno e proposte di legge (Discussione e rinvio):		Gaspari Remo, <i>Ministro per la funzione pubblica</i>	4, 5, 9, 11, 12, 13, 15
Riordinamento della dirigenza statale e delle altre pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali (3464);		Riggio Vito	10, 11, 12, 13, 14, 15
Tortorella ed altri: Nuova disciplina della dirigenza pubblica (3214);		Soddu Pietro, <i>Relatore</i>	3, 4, 5, 11 12, 13, 14, 15
Caria: Norme concernenti il riordinamento della dirigenza statale e delle altre pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali (4586)	3	Strumendo Lucio	4, 10, 12, 13, 14, 15, 19
Labriola Silvano, <i>Presidente</i>	3, 5, 10, 11, 12 13, 14, 15, 16, 20	Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Ciaffi Adriano	4, 5, 9, 11, 12, 14	Indizione e finanziamento del 4° censimento generale dell'agricoltura (<i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i>) (4574)	20
		Labriola Silvano, <i>Presidente</i>	20
		Maccanico Antonio, <i>Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali</i>	20

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 8,30.

MARIO FRASSON, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

Discussione del disegno di legge: Riordinamento della dirigenza statale e delle pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali (3464); e delle proposte di legge Tortorella ed altri: Nuova disciplina della dirigenza pubblica (3214); Caria: Norme concernenti il riordinamento della dirigenza statale e delle altre pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali (4586).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Riordinamento della dirigenza statale e delle pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali » e delle proposte di legge Tortorella, Strumendo, Alinovi, Angius, Barbera, Barbieri, Bordon, Calvanese, Ferrara, Pacetti, Pallanti e Garavini: « Nuova disciplina della dirigenza pubblica »; Caria: « Norme concernenti il riordinamento della dirigenza statale e delle altre pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali ».

Ricordo che, in data 10 maggio 1989, la nostra Commissione approvò in sede referente un nuovo testo del disegno di legge n. 3464 e ne chiese, successivamente, il trasferimento in sede legislativa.

L'onorevole Soddu ha facoltà di svolgere la relazione.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Rinuncio ad intervenire, richiamandomi all'ampio dibattito svoltosi in sede referente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Propongo che sia scelto come testo base per la discussione il nuovo testo del disegno di legge n. 3464 approvato dalla Commissione in sede referente.

Pongo in votazione tale proposta. *(È approvata).*

Passiamo all'esame degli articoli del testo approvato dalla Commissione in sede referente.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

(Direzione politica e dirigenza amministrativa).

1. Nel quadro degli ordinamenti vigenti, agli organi del Governo, secondo le rispettive attribuzioni disciplinate dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, compete la fissazione degli obiettivi da perseguire e la definizione dei programmi da realizzare, nonché l'emanazione delle direttive generali per la relativa attuazione e la verifica dei risultati conseguiti.

2. Le competenze di cui al comma 1 sono attribuite, nel quadro dei rispettivi ordinamenti, agli organi delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti autarchici territoriali.

3. La gestione dell'attività per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi indicati nei commi precedenti compete ai dirigenti secondo quanto stabilito dai successivi articoli 5 e 6.

4. Ai principi di cui al presente articolo, in quanto applicabili, si uniforma ogni altra pubblica amministrazione nel rispetto del proprio ordinamento.

Avverto che a tale articolo risultano presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1. — (*Direzione politica e dirigenza amministrativa*). — 1. Al Governo nazionale, secondo le attribuzioni disciplinate dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, competono la fissazione degli obiettivi da perseguire e la definizione dei programmi da realizzare, nonché l'emanazione delle direttive generali per la relativa attuazione e la verifica dei risultati conseguiti.

2. La gestione dell'attività per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi indicati nel comma precedente compete ai dirigenti secondo quanto stabilito dai successivi articoli 5 e 6.

3. Al principio di cui al presente articolo, in quanto applicabile, si uniforma ogni altra pubblica amministrazione nel rispetto del proprio ordinamento.

1. 2.

Ciaffi.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1. — (*Direzione politica e dirigenza amministrativa*). — 1. Al Governo nazionale, secondo le attribuzioni disciplinate dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, competono la fissazione degli obiettivi da perseguire e la definizione dei programmi da realizzare, nonché l'emanazione delle direttive generali per la relativa attuazione e la verifica dei risultati conseguiti.

2. La gestione dell'attività per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi indicati nel comma precedente compete ai dirigenti secondo quanto stabilito dai successivi articoli 5 e 6.

3. Al principio di cui al presente articolo, in quanto applicabile, si uniforma ogni altra pubblica amministrazione nel rispetto del proprio ordinamento.

1. 3.

Bertoli, Ciocci, Chiriano, Riggio.

All'articolo 1, sostituire le parole: enti autarchici territoriali con le parole: enti locali.

1. 1.

Balbo, Bassanini.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Per quanto riguarda gli identici emendamenti Ciaffi 1. 2 e Bertoli ed altri 1. 3, osservo che l'onorevole Ciaffi durante l'esame in sede referente sollevò una serie di obiezioni relative al fatto che, a suo avviso, l'affermazione dell'estensione dei principi della presente legge agli enti locali (e, in genere, agli enti non statali) non era stata adeguatamente formulata.

Gli emendamenti in questione propongono di semplificare la dizione dell'articolo 1, sostituendola con una più generale, senza entrare nel ginepraio degli « organi » cui fa riferimento il testo approvato in sede referente.

Per questo motivo, esprimo su di essi parere favorevole.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Il Governo concorda con il relatore.

LUCIO STRUMENDO. Concordo con lo spirito di questi emendamenti; ritengo necessario, però, valutare bene in quale parte del provvedimento dovrà essere inserito il principio dell'estensione delle norme riguardanti la dirigenza pubblica alla dirigenza degli enti locali e delle regioni. Il testo approvato in sede referente contiene un richiamo di tale genere, sia nell'articolo 1, sia nell'articolo 15. L'importante è mantenere il principio per il quale le norme di carattere generale valgono anche per le regioni. Pertanto, sarebbe opportuno chiarire, nel terzo capoverso dell'emendamento Ciaffi 1. 2, che l'espressione « ogni altra amministrazione » deve intendersi riferita anche a quelle degli enti locali e delle regioni.

ADRIANO CIAFFI. Nel testo dell'articolo 1 approvato in sede referente, il comma 2

estende alle regioni ed agli enti locali solo quanto è previsto nel comma 1, mentre il principio del quale dovrebbe essere affermata l'estensione agli enti locali risulta dal combinato dei commi 1 e 3.

In risposta alla giusta osservazione dell'onorevole Strumendo, desidero sottolineare che l'espressione: « ogni altra pubblica amministrazione » è già presente nell'attuale formulazione dell'articolo 1 e che l'estensione dei principi della presente legge alle regioni ed agli enti locali è espressamente affermata nell'articolo 15.

PRESIDENTE. Onorevole Ciaffi, riconosco l'esattezza della sua tesi, perché l'espressione: « ogni altra pubblica amministrazione » deve intendersi riferita anche agli enti locali ed alle regioni. Tuttavia, poiché questa disposizione è destinata agli amministratori ed alla giurisprudenza, per evitare possibili diverse interpretazioni, presento il seguente subemendamento, che assorbe anche il contenuto dell'emendamento Balbo e Bassanini 1. 1:

All'emendamento 1. 2, terzo capoverso, dopo le parole: ogni altra pubblica amministrazione aggiungere le seguenti: ivi comprese quelle degli enti locali e delle regioni.

0. 1. 2. 1.

ADRIANO CIAFFI. Voterò a favore del suo subemendamento, signor presidente.

PIETRO SODDU, Relatore. Esprimo parere favorevole sul subemendamento del presidente 0. 1. 2. 1.

REMO GASPARI, Ministro per la funzione pubblica. Anche il Governo esprime parere favorevole su tale subemendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mio subemendamento 0. 1. 2. 1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Ciaffi 1. 2, interamente sostitutivo dell'articolo 1, come modificato dal subemendamento testé approvato, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Gli emendamenti Bertoli ed altri 1. 3 e Balbo e Bassanini 1. 1 restano pertanto assorbiti.

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 2.

(Comitato di indirizzo e coordinamento).

1. Per l'attuazione dei compiti di cui all'articolo 1, comma 1, il ministro si avvale di un comitato di indirizzo e coordinamento, composto da non più di sette membri da lui nominati tra esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione e/o dirigenti generali della medesima amministrazione.

2. Il comitato collabora con il ministro per le decisioni di competenza relative:

a) alla formulazione degli schemi di previsione di bilancio per i capitoli ripartiti in articoli e per i programmi;

b) all'individuazione delle aree di intervento e delle attività da promuovere con criteri di priorità;

c) alla ripartizione, nell'ambito delle complessive attribuzioni previste dalla legge per ciascuna amministrazione, delle competenze delle direzioni generali e degli uffici ad esse equiparati, nonché l'indicazione di criteri per il loro coordinamento in vista della realizzazione dei programmi;

d) al trasferimento di attribuzioni dagli organi centrali agli organi periferici;

e) alla determinazione di indicatori di efficienza e di efficacia per la verifica di cui al comma 1, sentiti i dirigenti generali preposti alla direzione di specifici programmi.

2. Per la verifica dei risultati di cui all'articolo 1, comma 1, il ministro si avvale di appositi nuclei di valutazione composti di norma da dirigenti generali appartenenti alla pubblica amministrazione o di esperti esterni, di organismi pubblici o privati particolarmente qualificati nel controllo di gestione.

4. Al consiglio di amministrazione compete, oltre a quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, proporre i necessari correttivi ed adattamenti procedurali dell'azione amministrativa.

5. In ciascuna amministrazione pubblica è istituito un ufficio di ricerca, programmazione e comunicazione che svolge attività di collaborazione e di supporto dell'intera struttura.

6. Il gabinetto del ministro continua a svolgere le proprie funzioni, ad eccezione di quelle previste dalla presente legge.

Avverto che a tale articolo risultano presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

1. Per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 1, comma 1, il ministro si avvale di un comitato di indirizzo e coordinamento composto da non più di 7 membri da lui nominati tra esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, e dirigenti generali della medesima amministrazione, non preposti a direzioni generali, per un periodo pari alla durata in carica del ministro.

2. Il comitato collabora con il ministro per le decisioni e le attività relative:

a) alla formazione delle previsioni annuali e pluriennali di spesa nello stato di previsione della spesa del Ministero;

b) all'individuazione delle attività da promuovere prioritariamente nell'ambito di quelle spettanti all'amministrazione, nonché a proporre i necessari correttivi e

adattamenti procedurali dell'azione amministrativa;

c) alla ripartizione, nell'ambito delle complessive attribuzioni previste dalla legge per ciascuna amministrazione, delle competenze delle direzioni generali e degli uffici ad esse equiparati, all'indicazione di criteri per il loro coordinamento in vista della realizzazione di specifici programmi, nonché alla risoluzione dei conflitti di attribuzione tra le direzioni generali medesime;

d) alla distribuzione delle attribuzioni tra gli organi centrali e gli organi periferici;

e) alla determinazione di indicatori di efficienza e di efficacia delle politiche di competenza del Ministero, nonché alla valutazione dei risultati conseguiti;

f) all'elaborazione delle proposte per la delegificazione dei procedimenti e degli atti interni di cui all'articolo 11;

g) alla conduzione delle trattative ed alla stipula degli accordi di cui all'articolo 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

3. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Comitato di cui al presente articolo si avvale di un ufficio di supporto, i cui componenti, debbono provenire per non meno del cinquanta per cento dall'amministrazione interessata. Alla copertura dei rimanenti posti si provvede mediante contratti a termine di diritto privato.

4. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, lettera e) il Comitato di indirizzo e coordinamento può avvalersi, mediante apposite convenzioni, di organismi pubblici o privati particolarmente qualificato nel controllo di gestione.

5. Il gabinetto del ministro svolge esclusivamente le funzioni di cui al regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100. Il relativo personale non può essere scelto tra i funzionari di ruolo in attività di servizio presso amministrazioni pubbliche né tra i magistrati di ruolo, ordinari e amministrativi.

6. A partire dall'anno 1990, le relazioni di cui all'articolo 17 del decreto del

Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono indirizzate esclusivamente al Comitato di indirizzo e coordinamento di cui al presente articolo, al quale spettano gli adempimenti di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo.

2. 1.

Balbo, Bassanini.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

1. Per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 1, comma 1, il ministro si avvale di un comitato di indirizzo e di coordinamento composto da non più di 7 membri da lui nominati tra esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, e dirigenti generali della medesima amministrazione, non preposti a direzioni generali, per un periodo pari alla durata in carica del ministro.

2. Il comitato collabora con il ministro per le decisioni e le attività relative:

a) alla formulazione delle previsioni annuali e pluriennali di spesa nello stato di previsione della spesa del Ministero;

b) all'individuazione delle attività da promuovere prioritariamente nell'ambito di quelle spettanti all'amministrazione, nonché a proporre i necessari correttivi e adattamenti procedurali dell'azione amministrativa;

c) alla ripartizione, nell'ambito delle complessive attribuzioni previste dalla legge per ciascuna amministrazione, delle competenze delle direzioni generali e degli uffici ad esse equiparati, all'indicazione di criteri per il loro coordinamento in vista della realizzazione di specifici programmi, nonché alla risoluzione dei conflitti di attribuzione tra le direzioni generali medesime;

d) alla distribuzione delle attribuzioni tra gli organi centrali e gli organi periferici;

e) alla determinazione di indicatori di efficienza e di efficacia per le verifiche di cui all'articolo 1, comma 1, sentiti i

dirigenti generali preposti alla direzione di specifici programmi;

f) all'elaborazione delle proposte per la delegificazione dei procedimenti e degli atti interni di cui all'articolo 11;

g) alla conduzione delle trattative ed alla stipula degli accordi di cui all'articolo 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

3. Per la verifica dei risultati di cui all'articolo 1, comma 1, il ministro si avvale di appositi nuclei di valutazione, composti di norma da dirigenti generali appartenenti alla pubblica amministrazione o da esperti esterni, ovvero, mediante apposite convenzioni, di organismi pubblici o privati, particolarmente qualificati nel controllo di gestione.

4. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Comitato di cui al presente articolo si avvale di un ufficio di supporto i cui componenti debbono provenire per non meno del 50 per cento dall'amministrazione interessata. Alla copertura dei rimanenti posti si provvede mediante contratti a termine di diritto privato.

5. Il gabinetto del ministro svolge esclusivamente le funzioni di cui al regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100. Il relativo personale non può essere scelto tra i funzionari di ruolo in attività di servizio presso amministrazioni pubbliche né tra i magistrati di ruolo, ordinari e amministrativi.

6. A partire dall'anno 1990, le relazioni di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono indirizzate esclusivamente al Comitato di indirizzo e coordinamento di cui al presente articolo, al quale spettano gli adempimenti di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo.

2. 2.

Bassanini, Balbo.

Sostituire il comma 1 e l'alinnea del comma 2 con il seguente comma ed il seguente alinea:

1. Per l'attuazione dei compiti di cui all'articolo 1, comma 1, il ministro si

avvale di un comitato di indirizzo e coordinamento, composto da non più di cinque esperti, da lui nominati, anche estranei alla pubblica amministrazione, e dai direttori generali della medesima amministrazione.

2. Il comitato collabora con il ministro ed in particolare formula proposte relative:.

2. 9.

Bertoli, Ciocci, Chiriano.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per l'attuazione dei compiti di cui all'articolo 1, comma 1, il ministro si avvale di un comitato di indirizzo e coordinamento, composto da non più di cinque esperti, da lui nominati, anche estranei alla pubblica amministrazione, e dai direttori generali della medesima amministrazione.

2. 7.

Ciaffi.

Al comma 1, dopo le parole: anche estranei alla pubblica amministrazione aggiungere le seguenti: su designazione del Dipartimento della funzione pubblica.

2. 10.

Binetti, Riggio.

Al comma 1, dopo le parole: e/o, aggiungere la seguente: tra; e aggiungere, in fine, le seguenti parole: il cui numero non può essere inferiore a quattro.

2. 11.

Binetti, Riggio.

Al comma 2, sostituire l'alea con il seguente:

2. Il comitato collabora con il ministro ed in particolare formula proposte relative:.

2. 8.

Ciaffi.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) alla formulazione dei programmi ordinari e dei progetti speciali di attività dell'amministrazione, con l'indicazione delle relative previsioni di bilancio, articolate per capitoli.

2. 3.

Strumendo, Forleo, Ferrara.

Al comma 2, lettera d), dopo la parola: periferici aggiungere le seguenti: sentito il consiglio di amministrazione.

2. 12.

Binetti, Riggio.

Al comma 3, dopo le parole: Per la verifica dei risultati di cui all'articolo 1, comma 1 aggiungere le seguenti: ferme restando le attribuzioni, previste dalla vigente normativa, degli uffici di organizzazione e metodi.

2. 14.

Binetti, Riggio.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. I nuclei di valutazione sono nominati, triennialmente, per ciascuna amministrazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del ministro competente previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

3-ter. Ogni triennio, i criteri generali per la verifica dei risultati vengono individuati complessivamente e con riferimento ai singoli settori d'intervento dell'amministrazione statale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

3-quater. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito uno speciale nucleo di valutazione per i programmi e progetti a carattere interministeriale.

2. 4.

Strumendo, Forleo, Ferrara.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Gli esterni nonché gli organismi privati indicati nel presente articolo si considerano particolarmente qualificati allo svolgimento dell'attività richiesta a seguito di iscrizione all'albo nazionale che viene istituito presso il Consiglio superiore della pubblica amministrazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri saranno determinate le norme per il funzionamento della Commissione nazionale dei garanti che ha il compito di valutare le candidature di iscrizione all'albo indicato al comma precedente. La Commissione nazionale dei garanti è composta da cinque membri, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri tra venti personalità, appartenenti alle categorie dei docenti universitari in discipline giuridico-economiche e dei magistrati amministrativi, designati dai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati in numero di dieci per ciascuno. Con il decreto di cui al precedente comma saranno fissati i requisiti e le modalità di iscrizione all'albo nazionale nonché i casi che ne comportano la cancellazione.

2. 13.

Binetti, Riggio.

Al comma 4, sostituire la parola proporre con la parola deliberare.

2. 15.

Binetti, Riggio.

Al comma 5, sostituire le parole: che svolge attività di collaborazione e supporto dell'intera struttura con le seguenti: che svolge attività di collaborazione e supporto al comitato di indirizzo e coordinamento ed al nucleo di valutazione di cui al presente articolo; l'ufficio assorbe le competenze dell'ufficio organizzazione e metodi e di altri uffici aventi analoga competenza.

2. 5.

Strumendo, Forleo, Ferrara.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: al quale va preposto un dirigente generale.

2. 16.

Binetti, Riggio.

Sopprimere il comma 6.

2. 17.

Binetti, Riggio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Al consiglio di amministrazione di ciascun Ministero compete in via generale la funzione di coordinamento dell'attività dei vari uffici, fatte salve le attribuzioni del ministro e quelle previste dal presente articolo per il Comitato di indirizzo e coordinamento.

2. 6.

Strumendo, Forleo, Ferrara.

Avverto altresì che, non essendo presenti gli onorevoli Bassanini e Balbo, s'intende che gli stessi abbiano rinunciato ai loro emendamenti 2. 1 e 2. 2.

ADRIANO CIAFFI. Avendo notato che i miei emendamenti 2. 7 e 2. 8 hanno, nel loro insieme, contenuto identico a quello dell'emendamento Bertoli ed altri 2. 9, dichiaro di aderire a quest'ultimo ritirando i miei emendamenti.

In sostanza, nell'emendamento 2. 9 risulta meglio definita la composizione del comitato d'indirizzo e di coordinamento, che non è un organo intermedio tra il ministro e le direzioni generali, bensì è un organo ausiliario del ministro.

Se tale concetto è chiaro — come risulta essere nel titolo stesso dell'articolo 2 — è necessario evitare che il comitato d'indirizzo e di coordinamento possa interrompere, ponendosi come organo intermedio, la stretta collaborazione dei direttori generali con il ministro.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica.* Desidero rappresentare due mie osservazioni, derivanti dall'espe-

rienza di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972.

La prima di tali osservazioni riguarda il problema delle nomine a direttori generali di personalità esterne alla pubblica amministrazione.

Com'è noto, il citato decreto del Presidente della Repubblica diede facoltà di nomina di direttori generali prescindendo dal personale in servizio nelle amministrazioni. L'obiettivo che con tale disposizione s'intendeva perseguire era quello di dare all'esecutivo la possibilità di avvalersi dell'operato di esperti di grande valore chiamandoli ad assumersi responsabilità direzionali nell'ambito della pubblica amministrazione.

A dire il vero, l'applicazione di tale principio ha destato molte perplessità e polemiche in questi ultimi anni, nel corso dei quali alcune nomine di esterni a direttori generali sono state contestate sotto il profilo della professionalità.

Pertanto, mi permetto di suggerire di procedere con maggiore cautela nell'acquisizione dall'esterno di taluni direttori generali, per evitare che costoro possano essere, poi, classificati tra gli « amici » di questo o di quel ministro.

La mia preoccupazione deriva da un'applicazione non sempre felice di una norma che pure perseguiva un obiettivo valido.

La seconda osservazione — che è stata oggetto anche di una mia lettera al Presidente del Consiglio dei ministri — riguarda la questione dei cosiddetti « fuori ruolo ».

Anche su tale argomento è bene andare cauti, perché la dirigenza della pubblica amministrazione va gonfiandosi di un numero eccessivo di persone che vengono poste fuori ruolo con molta facilità (la qual cosa fa aumentare gli oneri di spesa ed ingenera confusione).

In conclusione, desidero dichiarare che gli organismi previsti nell'articolo 2 come sussidiari del ministro stanno bene come tali; tuttavia, invito codesta Commissione a considerare l'opportunità di ridurre la composizione numerica a quella oggettivamente necessaria, per evitare gli inconvenienti che deriverebbero dal collocamento fuori ruolo di un'aliquota eccessiva di dipendenti.

LUCIO STRUMENDO. Ritengo che l'emendamento 2. 9 recepisca le osservazioni del ministro sulla necessità di ridurre il numero degli esperti esterni.

Non mi pare, però, accoglibile l'espressione « dai direttori generali »; ritengo infatti preferibile che il numero, quale che sia, dei componenti il comitato di indirizzo comprenda tanto gli eventuali esperti esterni alla pubblica amministrazione quanto i direttori generali della medesima amministrazione; in altri termini, non concordo sulla previsione che il comitato sia costituito da un certo numero di esperti « e » dai direttori generali. La composizione del comitato — non importa se di sette o di cinque membri — dev'essere comprensiva sia degli esperti, sia dei direttori generali della medesima amministrazione.

Infine, ritengo che la formulazione dell'alea del comma 2 proposta dall'emendamento 2. 9, sia più funzionale rispetto ai compiti che s'intende attribuire al comitato, come organo di consulenza nei confronti del ministro.

VITO RIGGIO. Signor presidente, ritengo opportuno precisare la composizione del comitato d'indirizzo, anche tenendo conto dell'esigenza — sollevata dal ministro Gaspari — di porre particolare cautela nel definire la componente esterna alla pubblica amministrazione. Com'è proposto in alcuni emendamenti da me presentati insieme con il collega Binetti, gli esperti dovrebbero essere nominati su proposta del dipartimento per la funzione pubblica e di essi sarebbe opportuno predisporre una sorta di albo.

PRESIDENTE. Ritengo che il successivo emendamento Binetti e Riggio 2. 11 possa aprire la strada per un'utile mediazione. Esso, infatti, da un lato mantiene la presenza degli esperti e, dall'altro, evita che il comitato d'indirizzo si tra-

sformi in una sorta di consiglio di amministrazione. L'emendamento, infatti, favorisce la prevalenza, nella composizione del comitato, degli elementi interni all'amministrazione.

Sarebbe opportuno che l'onorevole Riggio lo riformulasse come subemendamento all'emendamento Bertoli ed altri 2. 9.

ADRIANO CIAFFI. Sono favorevole a stabilire che nel comitato d'indirizzo e coordinamento siano presenti almeno quattro direttori generali; tuttavia, bisognerebbe prevedere una diversa soluzione per quei ministeri in cui non esistono quattro direzioni generali, e pertanto, i direttori generali siano, per esempio, soltanto due.

PRESIDENTE. Si potrebbe prevedere che in mancanza di direttori generali, i membri del comitato debbano essere scelti tra i dirigenti generali anche se vorrei sapere, però, quale sia il ministero che ha soltanto due direttori generali. Può presentarsi il caso, tuttavia, che un direttore generale manchi perché non è stato ancora nominato: in tale ipotesi, si può quindi prevedere la presenza di un dirigente generale.

VITO RIGGIO. Accolgo l'invito del presidente e riformulo l'emendamento 2. 11, del quale sono cofirmatario, come subemendamento all'emendamento 2. 9.

PRESIDENTE. L'onorevole Riggio ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento 2. 9:

All'emendamento 2. 9 sostituire le parole: non più di cinque esperti, da lui nominati, anche estranei alla pubblica amministrazione, e dai direttori generali della medesima amministrazione con le seguenti: sette membri, da lui nominati, tra esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione e almeno quattro tra i direttori generali o, in mancanza, tra i dirigenti generali della medesima amministrazione.
0. 2. 9. 1.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Esprimo parere favorevole su tale subemendamento.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. A nome del Governo, dichiaro di accettare tale subemendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Riggio 0. 2. 9. 1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Bertoli ed altri 2. 9, come modificato dal subemendamento testè approvato, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Binetti e Riggio 2. 10.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Esprimo parere contrario, in quanto la nomina degli esperti risponde ad un'esigenza di collaborazione con il ministro e quindi deve basarsi su un rapporto fiduciario con il titolare del dicastero.

VITO RIGGIO. Ritiro l'emendamento 2. 10.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Strumendo ed altri 2. 3.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Esprimo parere favorevole su tale emendamento.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. A nome del Governo dichiaro di concordare con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Strumendo ed altri 2. 3, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Binetti e Riggio 2. 12.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Tale emendamento mi pare superfluo. Non capisco perché si ritenga di esplicitare con esso una cosa ovvia.

VITO RIGGIO. Udito il punto di vista del relatore, dichiaro di ritirare l'emendamento 2. 12.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Binetti e Riggio 2. 14.

VITO RIGGIO. L'onorevole Binetti ed io, pur considerando molto importante la funzione dei nuclei di valutazione di cui al comma 3, tuttavia riteniamo necessario che si stabilisca quale destino assegnare agli uffici di organizzazione e metodi, che hanno preparato il terreno per la verifica dei risultati di cui all'articolo 1, comma 1. Pertanto, proponiamo di mantenerne ferme le attribuzioni.

LUCIO STRUMENDO. Desidero fare presente che il comma 5 dell'articolo 2 prevede l'istituzione, in ciascuna amministrazione pubblica, di un ufficio di ricerca, programmazione e comunicazione per lo svolgimento di attività di collaborazione e di supporto dell'intera struttura.

VITO RIGGIO. Udata tale precisazione, dichiaro di ritirare l'emendamento 2. 14.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Strumendo ed altri 2. 4.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Ritengo accoglibile il comma 3-bis di tale emendamento. Non capisco, invece, per quali ragioni siano stati formulati i commi 3-ter e 3-quater.

LUCIO STRUMENDO. Il nostro intento è quello di evitare che alcuni impegni non siano onorati. Per ciò proponiamo una cadenza triennale nella nomina dei nuclei di valutazione e nell'individuazione dei criteri generali per la verifica dei risultati.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Desidererei conoscere l'opinione del rappresentante del Governo, giacché mi sembra che non siano stati definiti i criteri che dovrebbero essere riveduti ogni tre anni. Del

resto, ritengo che un adeguamento dei criteri sia nell'ordine naturale delle cose e che, pertanto, non sia necessario prevederlo nel testo in discussione. È ovvio che ciascuna amministrazione debba individuare i criteri attraverso i quali procedere alla verifica dei risultati; ma non è detto che ciò debba essere esplicitamente previsto in questo provvedimento.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Condivido l'opinione testé espressa dal relatore. Si tratta, infatti, di un tentativo di regolamentare nel testo di un progetto di legge anche poteri che sembrano connessi con l'esercizio dell'attività ministeriale.

A mio avviso, tale indirizzo è opportuno, ma non necessita di una norma che lo vincoli espressamente. Se, dunque, la Commissione ritiene di seguirlo, lo segua pure. Non ho difficoltà di alcun genere da opporre. Desidero soltanto rappresentare l'opportunità di operare all'interno di una legislazione che non scenda troppo in minuzie.

ADRIANO CIAFFI. Desidero richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla necessità di non stravolgere il senso del testo approvato in sede referente.

Il comma 1 del primo articolo di tale testo prevede che al Governo competano — secondo le attribuzioni disciplinate dalla legge n. 400 del 1988 — la fissazione degli obiettivi da perseguire e la definizione dei programmi da realizzare, nonché l'emanazione delle direttive generali per la relativa attuazione e la verifica dei risultati conseguiti.

Si tratta di risultati che possono essere articolati per singoli progetti (i quali possono essere i più disparati, a seconda degli ambiti di competenza dei vari Ministeri).

Il comma 3 dell'articolo 2 prevede che, per la verifica dei risultati di cui all'articolo 1, comma 1, il ministro si avvalga di appositi nuclei di valutazione, che possono essere più d'uno.

Se si istituzionalizza l'esistenza di un solo nucleo per ogni Ministero e di un

supernucleo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, si finisce per privare tali organismi di duttilità in relazione ai vari programmi da attuare.

Posso anche ammettere l'adozione di criteri triennali per la verifica dei risultati conseguiti; però non posso non invitare gli onorevoli colleghi a stare attenti a non passare, gradino dopo gradino, ad un piano diverso da quello cui si vuole giungere. Altro è, infatti, prevedere la possibilità di istituire, in ciascun Ministero, più nuclei di valutazione in relazione ai vari programmi da attuare, altro è prevedere l'esistenza di un organo permanente, nominato ed orientato con cadenza triennale, in ogni Ministero.

PRESIDENTE. Ritengo che il comma 3-bis dell'emendamento 2. 4 possa essere accettato dal relatore se da esso vengano eliminate le parole: « previa deliberazione del Consiglio dei ministri » e che analogo criterio possa essere seguito nella definizione del comma 3-ter, nel senso di sostituirlo con un'espressione secondo la quale i criteri generali per la verifica dei risultati siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione. In tale modo, si pone una norma sulla competenza, giacché i criteri generali sono previsti, ma possono essere fissati solo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

Quanto al comma 3-quater, sono dell'avviso che debba essere ritirato — se non altro per mantenere quella flessibilità che ha sempre caratterizzato gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri — e trasformato in un ordine del giorno con cui si chieda al Governo di impegnarsi a creare strutture appropriate in seno alla Presidenza del Consiglio dei ministri, evitando così l'irrigidimento della situazione attraverso una disposizione legislativa.

LUCIO STRUMENDO. Accogliamo le indicazioni testè espresse dal presidente.

PRESIDENTE. L'emendamento Strumendo ed altri 2.4 risulta così riformulato:

All'articolo 2, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. I nuclei di valutazione sono nominati, triennialmente, per ciascuna amministrazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del ministro competente.

3-ter. I criteri generali per la verifica dei risultati sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Dichiaro di accettare l'emendamento Strumendo ed altri 2. 4, nella sua nuova formulazione.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Dichiaro, a nome del Governo, di accettare tale emendamento nella sua nuova formulazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Strumendo ed altri 2. 4, nel testo riformulato di cui ho dato poc'anzi lettura.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Binetti e Riggio 2. 13.

VITO RIGGIO. Questo emendamento si propone di istituire un albo nazionale dal quale sia possibile estrarre i nominativi degli esperti esterni componenti dei nuclei di valutazione previsti dal comma 3 dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Per questo scopo sarebbe necessaria una normativa di carattere generale, ad evitare che ogni Presidente del Consiglio abbia il suo albo. In ogni caso, tale questione chiama in causa la responsabilità politica del Governo.

VITO RIGGIO. L'obiettivo che mi propongo è quello di stabilire i criteri per la

nomina degli esperti esterni alla pubblica amministrazione.

PRESIDENTE. Purtroppo, questo problema non può essere risolto con una norma di legge. Se il Presidente del Consiglio è persona degna della sua carica, farà le scelte giuste, altrimenti, designerà gli esperti ricorrendo agli « amici ». D'altra parte, mi chiedo quali possano essere i criteri per l'iscrizione all'albo. Pertanto, onorevole Riggio, la invito a ritirare il suo emendamento 2. 13, posto che tutta la Commissione ne condivide lo spirito.

VITO RIGGIO. Lo ritiro, signor presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Binetti e Riggio 2. 15.

PIETRO SODDU, Relatore. Esprimo parere contrario su tale emendamento.

VITO RIGGIO. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Strumendo ed altri 2. 5.

LUCIO STRUMENDO. Questo emendamento si propone di chiarire ulteriormente i compiti dell'ufficio di ricerca e programmazione, specificando che tale ufficio assorbe le competenze di quelli analoghi attualmente esistenti.

PIETRO SODDU, Relatore. Ritengo preferibile mantenere la formulazione del testo approvato in sede referente.

PRESIDENTE. Anch'io sono dello stesso avviso.

LUCIO STRUMENDO. Si può cancellare l'ultima parte dell'emendamento, qualora non la si ritenga utile a fini di chiarificazione.

ADRIANO CIAFFI. Nel comma 5 dell'articolo 2 si fa riferimento all'amministrazione pubblica. Sarebbe opportuno specificare che la norma è diretta ai ministeri ed all'amministrazione statale.

PRESIDENTE. Il comma 4 dell'articolo 1 contiene la riserva: « in quanto applicabili ».

ADRIANO CIAFFI. Il principio di cui all'articolo 2 è diverso. Infatti, nel comma 1 si legge, all'inizio: « Per l'attuazione dei compiti di cui allo articolo 1, comma 1, il ministro si avvale... ». È chiaro, quindi, che la norma si riferisce all'organizzazione ministeriale.

LUCIO STRUMENDO. In un'altra parte del provvedimento si potrà specificare quali articoli siano applicabili alle pubbliche amministrazioni diverse da quella statale. Comunque, a mio avviso, non si può ritenere che l'articolo 2 si applichi solo all'amministrazione statale.

PRESIDENTE. Presento il seguente emendamento al fine di risolvere la questione posta dall'onorevole Ciaffi:

All'articolo 2, comma 5, sopprimere la parola: pubblica.
2. 18.

Ritengo che l'emendamento 2. 5 debba essere riformulato sopprimendone la prima parte e mantenendo la seconda, per la quale l'ufficio di ricerca, programmazione e comunicazione assorbe le competenze dell'ufficio organizzazione e metodi e di altri uffici aventi analoghe attribuzioni.

LUCIO STRUMENDO. Accolgo il suggerimento del presidente e riformulo nel senso da lui indicato l'emendamento 2. 5.

PRESIDENTE. L'onorevole Strumendo ha presentato la seguente nuova formulazione dell'emendamento 2. 5:

All'articolo 2, comma 5, dopo le parole: che svolge attività di collaborazione e di supporto dell'intera struttura aggiungere le seguenti: L'ufficio assorbe le competenze dell'ufficio organizzazione e metodi e di altri uffici aventi analoghe attribuzioni.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sia sull'emendamento del presidente 2. 18, sia sulla nuova formulazione dell'emendamento Strumendo ed altri 2. 5.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mio emendamento 2. 18, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Strumendo ed altri 2. 5, nella sua nuova formulazione, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Binetti e Riggio 2. 16.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Invito i presentatori a ritirarlo.

VITO RIGGIO. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Binetti e Riggio 2. 17.

VITO RIGGIO. Ci era sembrato opportuno sopprimere il riferimento alle funzioni che il gabinetto del ministro continua a svolgere, ad eccezione di quelle previste dalla presente legge.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Vorrei ricordare all'onorevole Riggio il complesso dibattito che abbiamo svolto sulla questione. Il testo del comma 6 rappresenta un risultato che è stato molto difficile raggiungere. Invito, pertanto, i presentatori a ritirare l'emendamento 2. 17.

VITO RIGGIO. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Strumendo ed altri 2. 6.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Vorrei conoscere la posizione del ministro su tale emendamento.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Il consiglio d'amministrazione non ha mai avuto compiti del genere e credo sia molto difficile che possa assolvere ad essi, anche perché ciò presupporrebbe un'attività continua del consiglio stesso, il che non è concretamente ipotizzabile.

PRESIDENTE. Oltre tutto, in tale modo si creerebbe una struttura oligarchica, nell'ambito della pubblica amministrazione, che potrebbe prestarsi ad interpretazioni di tipo corporativo e conservatore. Ciò significherebbe attribuire al consiglio d'amministrazione non più la competenza relativa alle singole funzioni che la legge gli affida, ma una competenza generale, relativa, appunto, anche ad un'attività di coordinamento di vari uffici.

LUCIO STRUMENDO. Il nostro intento era esattamente opposto.

PRESIDENTE. Ne sono convinto.

LUCIO STRUMENDO. L'emendamento prendeva le mosse dal seguente assunto: una volta stabilite le competenze già attribuite al consiglio d'amministrazione di ciascun Ministero (competenze relative al governo del personale del Ministero medesimo) si affermava il riconoscimento dei compiti di tale nucleo di valutazione. L'intendimento, in sostanza, era esattamente opposto rispetto a quello richiamato dal presidente.

PRESIDENTE. Forse l'emendamento potrebbe essere riformulato in questo modo: « Restano ferme le competenze del consiglio d'amministrazione di ciascun Ministero regolate dalle vigenti leggi, fatto salvo quanto disposto dal presente articolo ».

LUCIO STRUMENDO. In tal caso si cadrebbe in una tautologia: preferisco, pertanto, ritirare l'emendamento 2. 6.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso, con le modifiche apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(Responsabilità dirigenziale).

1. I dirigenti generali e i dirigenti sono direttamente responsabili della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati.

Gli onorevoli Bassanini e Balbo hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 3.

3. 1.

Poiché gli onorevoli Bassanini e Balbo non sono presenti, s'intende che abbiano rinunciato a tale emendamento.

Pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

(Livelli dirigenziali).

1. La dirigenza è ordinata in distinti ruoli unici, amministrativi e tecnici, su due livelli:

- a) dirigente generale;
- b) dirigente.

2. Nella prima applicazione della presente legge, gli organi e gli uffici dirigenziali di ciascuna amministrazione statale saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge secondo le procedure stabilite dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e previo parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del

Senato della Repubblica, tenendo conto dei carichi di lavoro e delle funzioni di supporto a livello orizzontale, di quelle di tipo gerarchico a configurazione verticale, della complessità dell'organizzazione dei singoli uffici, della quantità delle risorse finanziarie assegnate, nonché dell'ambito della discrezionalità e della rilevanza tecnico-amministrativa dell'attività. Il Governo procederà, comunque, all'emanazione del decreto qualora i pareri richiesti al Consiglio di Stato ed alle Commissioni permanenti della Camera e del Senato non siano resi entro sessanta giorni dalla richiesta.

3. Le ristrutturazioni organizzative di ciascuna amministrazione che comportano variazioni delle relative dotazioni organiche dirigenziali o del numero degli uffici dirigenziali sono disposte in base ai criteri indicati nel precedente comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro interessato. Ove tali variazioni comportino oneri di spesa la relativa copertura dovrà essere individuata con legge.

4. I criteri per l'individuazione degli organi e degli uffici dirigenziali indicati nel comma 2 si applicano anche alle altre amministrazioni pubbliche di cui al precedente articolo 1, comma 2.

Avverto che a tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi:

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

1. La dirigenza è ordinata in distinti ruoli unici, amministrativi e tecnici, su due qualifiche:

- a) dirigente generale;
- b) dirigente.

2. Per ciascuna qualifica sono individuati più livelli di funzione dirigenziale, sulla base:

- a) della quantità di risorse finanziarie assegnate;
- b) della complessità dell'organizzazione dei singoli uffici;

c) dell'ambito di discrezionalità e rilevanza tecnico-amministrativa dell'attività.

3. Nella prima applicazione della presente legge gli organi e gli uffici dirigenziali di ciascuna amministrazione statale saranno individuati e classificati secondo i rispettivi livelli di funzioni con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in base alle proposte formulate da una Commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, e composta:

a) da quattro senatori e sei deputati;

b) da dieci esperti di pubblica amministrazione, nominati dal Governo tra professori universitari, magistrati, amministratori, dirigenti generali delle amministrazioni dello Stato o qualifiche equiparate.

4. La Commissione è insediata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ed è presieduta dal Presidente del Consiglio, o per sua delega da un sottosegretario di Stato.

5. Sul provvedimento di cui al comma 3 viene espresso il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

6. Le dotazioni organiche dirigenziali di ciascuna amministrazione sono disposte, in corrispondenza degli organi e degli uffici individuati a termini del comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro competente, all'interno della dotazione organica complessiva dei dirigenti dello Stato, stabilita in misura pari alla somma delle dotazioni organiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, diminuita del venti per cento.

7. Il collocamento in posizione di fuori ruolo per i dirigenti delle amministrazioni dello Stato è possibile all'interno di un contingente pari al venti per cento della dotazione organica complessiva sta-

bilita, per ciascuna delle due qualifiche dirigenziali, ai sensi del comma precedente.

4. 4.

Ferrara, Strumendo, Forleo.

Al comma 1, sostituire le parole: a) dirigente generale; b) dirigente, con le seguenti: a) dirigente generale; b) vice dirigente generale; c) dirigente; d) vice dirigente.

4. 7.

Binetti, Riggio.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La dirigenza è ordinata in distinti ruoli unici, amministrativi e tecnici, su tre qualifiche:

a) dirigente generale;

b) dirigente superiore;

c) dirigente.

4. 5.

Bertoli, Ciocci, Chiriano.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) dirigente di primo livello.

4. 1.

Balbo, Bassanini.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. I dirigenti generali dello Stato sono ricompresi in unico contingente presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Vengono destinati, anche in via transitoria, alle singole amministrazioni dello Stato in ragione delle esigenze funzionali ed in relazione allo svolgimento di specifici programmi, con decreto del Presidente del Consiglio, su richiesta motivata del ministro interessato.

1-ter. I dirigenti di primo livello dello Stato afferiscono alle dotazioni organiche di ciascuna amministrazione.

4. 2.

Bassanini, Balbo.

Sostituire il comma 2, con i seguenti:

2. Nella prima applicazione della presente legge, gli organi e gli uffici dirigenziali di ciascuna amministrazione statale saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica secondo le procedure stabilite dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita una commissione tecnica composta da cinque esperti di chiara fama in materia di pubblica amministrazione e di organizzazione aziendale, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il decreto sarà comunque emanato ove il parere del Consiglio di Stato non sia reso entro sessanta giorni dalla richiesta.

2-bis. Ai fini dell'individuazione di cui al comma 2, si terrà conto dei carichi di lavoro dei diversi uffici, della loro complessità e della quantità di risorse finanziarie ad essi assegnate.

4. 3.

Bassanini, Balbo.

Al comma 2, sostituire le parole: Consiglio di Stato con le seguenti: Consiglio superiore della pubblica amministrazione rinnovato ai sensi dell'articolo 12 della presente legge.

4. 8.

Binetti, Riggio.

Sostituire l'ultimo periodo del comma 2 con il seguente: Il Governo procederà all'emanazione del decreto solo dopo che i pareri richiesti al Consiglio superiore della pubblica amministrazione e alle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica siano stati acquisiti.

4. 9.

Binetti, Riggio.

Al comma 3, dopo le parole: su proposta del ministro interessato aggiungere le seguenti: acquisito il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

4. 10.

Binetti, Riggio.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. Al personale con qualifica dirigenziale o delle qualifiche direttive ad esaurimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, che chieda il collocamento a riposo anticipato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è attribuito un periodo di servizio pari a quello occorrente a ciascuno per raggiungere il limite massimo di età per il collocamento a riposo, e comunque non superiore a cinque anni, ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita.

2. Al personale di cui al comma precedente sono attribuiti, inoltre, tre classi o scatti biennali all'atto del collocamento a riposo, calcolati a termini dell'articolo 1, comma 3, della legge 17 aprile 1984, n. 79.

3. Il pensionamento anticipato di cui al comma 1 è consentito sino alla concorrenza della riduzione della dotazione organica complessiva dei dirigenti delle Amministrazioni dello Stato, disposta dall'articolo 4, comma 4, della presente legge.

4. La precedenza è data dall'ordine di presentazione delle domande e, a parità di data, dalla maggiore età degli interessati.

5. Al coordinamento delle procedure attuative del presente articolo provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

6. Il collocamento a riposo di cui al comma 1 potrà essere ritardato, per singoli dipendenti con decreto del ministro competente, sino a due anni dalla data di presentazione della domanda e comunque non oltre il termine di compimento del limite massimo di età per il collocamento a riposo, in relazione a motivate, gravi esigenze di servizio.

4. 01.

Strumendo, Forleo, Barbieri.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4.

1. Al personale indicato nel diciannovesimo comma dell'articolo 43 della legge

1° aprile 1981, n. 121, come sostituito dall'articolo 20 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e ai dirigenti del Corpo forestale dello Stato e del Corpo degli agenti di custodia che cessino dal servizio per limite di età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio o deceduti, ovvero a domanda a condizione che abbiano compiuto 35 anni di servizio utile a pensione, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

4. 02.

Forleo, Pacetti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Funzioni ed attribuzioni degli ispettori generali e dei direttori di divisione delle qualifiche ad esaurimento).

1. Gli ispettori generali e i direttori di divisione delle qualifiche ad esaurimento svolgono, al centro e in periferia, funzioni vicarie dei dirigenti, quelle eventualmente delegate ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, compiti di studio, di ricerca, di attività ispettiva ed incarichi speciali di cui al primo comma dell'articolo 4 della presente legge e altre funzioni di pari rilevanza. Le predette funzioni vengono svolte sulla base delle direttive dei competenti direttori generali, nelle cui attribuzioni rientra anche la compilazione dei rapporti informativi di detti funzionari.

4. 03.

Mastrantuono.

Sostituire la rubrica con la seguente: (Livelli dirigenziali e riorganizzazione degli uffici).

4. 6.

Binetti, Riggio.

L'emendamento Binetti e Riggio 4.6 tende solamente a rendere più esplicito il contenuto della disposizione, relativa soprattutto all'organizzazione degli uffici. Propongo, pertanto, di accantonare per

ora tale emendamento e di porlo in votazione alla fine dell'esame dell'articolo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'emendamento Ferrara ed altri 4.4.

LUCIO STRUMENTO. Desidero illustrare l'emendamento 4.4, di cui sono cofirmatario.

Anche per tale emendamento vale il ragionamento svolto in precedenza ed il richiamo, fatto dal presidente, al lavoro compiuto dal Comitato ristretto e, poi, dall'intera Commissione in sede referente.

In linea generale, riteniamo che l'attività svolta in relazione all'articolo 4 abbia dato risultati positivi, tuttavia, con il nostro emendamento interamente sostitutivo abbiamo inteso andare incontro ad un'esigenza largamente sentita, che, non a caso, ha dato luogo alla presentazione di emendamenti anche da parte di altri commissari. A tale esigenza, d'altro canto, lo stesso ministro ha fatto qualche accenno in diverse circostanze. Mi riferisco al fatto che due soli livelli per la dirigenza non sono sufficienti per raccogliere l'articolazione e la complessità della pubblica amministrazione e delle funzioni ad essa inerenti.

A noi pare che valga la pena di confermare la fondamentale distinzione delle funzioni dirigenziali in due qualifiche, quella di dirigente generale e quella di dirigente, prevedendo però, all'interno di ognuna di esse, una serie di livelli che servano a soddisfare le esigenze di articolazione, di pluralismo professionale e di competenze. È proprio in relazione a tale necessità, infatti, che sono state manifestate perplessità da parte del Governo ed è per lo stesso motivo che sono stati presentati emendamenti con i quali si propone di prevedere tre diverse qualifiche dirigenziali.

Questo è il senso dell'emendamento 4.4, la restante parte del quale riguarda la composizione e la sede della commissione prevista per la definizione della pianta organica della dirigenza.

PRESIDENTE. Desidero fare presente che i lavori dell'Assemblea hanno già avuto inizio. Propongo pertanto — data la complessità della materia affrontata con l'articolo 4, su cui lo stesso ministro per la funzione pubblica ha chiesto di parlare — di sospendere la discussione e di riprenderla nell'intervallo tra la seduta antimeridiana e quella pomeridiana dell'Assemblea.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Indizione e finanziamento del 4° censimento generale dell'agricoltura (Approvato dalla I Commissione Permanente del Senato) (4574).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Indizione e finanziamento del 4° censimento generale dell'agricoltura », già approvato dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 6 febbraio 1990.

Poiché l'onorevole Vecchiarelli è assente, lo sostituirò nella funzione di relatore.

Si tratta di un provvedimento di cui raccomando l'approvazione per la sua assoluta opportunità tecnica e per l'interesse istituzionale che lo caratterizza.

Mi rimetto interamente alle valutazioni espresse nella relazione scritta che accompagnava il testo del disegno di legge durante l'esame da parte della I Commissione permanente del Senato; le faccio mie ed invito la Commissione a voler procedere con la necessaria rapidità all'approvazione del disegno di legge, per evitare conseguenze negative nell'attuazione del censimento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

ANTONIO MACCANICO, Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali. L'urgenza di questo provvedimento ri-

sulta vieppiù evidente se si pensi che una non sollecita approvazione di esso porrebbe il Governo nell'impossibilità di predisporre le misure necessarie per l'esecuzione del censimento e vanificherebbe l'impegno, assunto nei confronti della CEE, per l'attuazione del medesimo entro quest'anno. Tale urgenza s'impone anche al fine di evitare l'accavallarsi delle questioni relative alla rilevazione in oggetto a quelle relative al censimento generale previsto per il 1991.

PRESIDENTE. Ritengo che la Commissione possa sin da ora pronunciarsi favorevolmente in via di principio sugli articoli, prendendo atto che non sono stati presentati emendamenti.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Non essendo stati espressi i prescritti pareri, sospendo la seduta che riprenderà un'ora dopo il termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle 9,35, è ripresa alle 14,25.

PRESIDENTE. Non essendo stati espressi i prescritti pareri sul disegno di legge n. 4574, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 14,30.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 27 aprile 1990.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO